Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1094

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BELLANOVA, CUCCA, D'ARIENZO, FEDELI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, RICHETTI, STEFANO, SUDANO e VALENTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019**

Disposizioni in materia di credito d'imposta per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal « Piano nazionale Impresa 4.0 »

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende prorogare l'incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal « Piano nazionale Impresa 4.0 ».

Nel corso della XVII legislatura la X Commissione della Camera dei deputati, dando seguito alle indicazioni formulate dalla Commissione europea e dal Consiglio sulla necessità di incrementare la produttività mediante riforme strutturali nei settori della ricerca e dell'innovazione, nel mese di febbraio 2016 ha avviato un'indagine conoscitiva su « Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali ». Al termine dei lavori della Commissione, il 21 settembre 2016, il Governo ha presentato il « Piano nazionale Industria 4.0 », che ha sviluppato le conclusioni dell'indagine conoscitiva parlamentare. L'intento è stato quello di creare un nuovo modello industriale al passo con le trasformazioni tecnologiche dei processi produttivi.

Quando si parla di « Industria 4.0 » sono diverse le esperienze di rilievo a livello internazionale, dalla Germania al *Manufacturing* negli USA e all'*Industrie du Futur* in Francia. La Commissione europea ha più volte evidenziato le carenze dell'Italia in questo settore sollecitando il nostro Paese a mettere in campo riforme strutturali che aiutino la crescita della produttività investendo sul capitale umano e sulla capacità di innovazione. È proprio su queste lacune che è intervenuto il « Piano nazionale Industria 4.0 » quale modello da applicare al tessuto industriale italiano.

La presenza sempre più frequente di tecnologie 4.0 all'interno delle imprese del nostro Paese sta portando cambiamenti significativi, sia nei processi produttivi che nell'organizzazione aziendale. Per il superamento di queste carenze le imprese ricorrono in maniera prevalente a interventi di formazione del capitale umano (43,6 per cento). Tra le imprese 4.0, rispetto a quelle tradizionali, è molto più alta la propensione ad effettuare interventi in formazione del personale (65,2 per cento *versus* 37,9 per cento).

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale, nella forma di credito d'imposta, riguardante le attività di formazione dedicate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsti dal Piano nazionale Industria 4.0 svolte nel periodo d'imposta 2018. Tale credito d'imposta corrisponde al 40 per cento delle spese relative alle attività di formazione ammissibili e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, spese pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il presente disegno di legge proroga il credito di imposta per l'industria 4.0 per le attività di formazione svolte fino al 2021. L'intento è quello di accompagnare le imprese del nostro Paese durante questa rivoluzione industriale in atto caratterizzata da tecnologie sempre più disponibili a basso costo per le imprese e le persone, destinate a far evolvere il sistema produttivo. Questa proposta vuole quindi dare un sostegno economico più duraturo nel tempo sia alle imprese, per meglio programmare e adeguare i propri processi produttivi, sia ai lavoratori,

per rafforzare il loro bagaglio di competenze necessarie ad affrontare in maniera adeguata i cambiamenti nel mondo del lavoro.

Il presente disegno di legge dunque appare necessario per dare seguito agli ottimi risultati che il beneficio ha ottenuto nel 2017. Secondo il primo rapporto redatto nel 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'80 per cento delle imprese che investono in ricerca e sviluppo (R&S) ha ritenuto la misura molto utile. L'indagine ha riguardato 68 mila imprese, risultando 24 mila le impresse che hanno investito nel 2017 in R? di queste 4.500 nel 2016 non avevano speso nessuna risorsa del proprio bilancio nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Entrando nel dettaglio del presente disegno di legge, l'articolato, composto da tre articoli, prevede le seguenti norme:

*a)* l'articolo 1 proroga il beneficio, concesso alle imprese sotto forma di credito d'imposta, riguardante le attività di formazione del personale dipendente che hanno ad oggetto i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, fino al quarto periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017;

*b)* l'articolo 2 autorizza la spesa di 250 milioni di euro fino al 2022 per coprire gli oneri derivanti dal credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per le attività di formazione;

*c)* l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ».

Art. 2.

*(Risorse)*

1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede:

*a)* quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*c)* quanto a 45 milioni per l'anno 2020 e a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00